

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA APERTA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO EX ART. 54, COMMA 3, D. LGS 50/2016, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA ED IL TRASPORTO DI MATERIALE INERTE PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI CANTIERE ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI DI "CASA ROTA" A TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) E DI "PODERE IL PERO" A CASTIGLION FIBOCCHI (AR) – CIG 716228588D**

### **Art. 1 OGGETTO**

Il presente appalto ha per oggetto principale la fornitura nonchè il trasporto di materiale inerte delle tipologie e/o pezzature di seguito indicate, per la gestione delle strade bianche e piste di cantiere all'interno degli impianti di discarica di "Casa Rota" a Terranuova Bracciolini (AR) e di "Podere Il Pero" a Castiglion Fibocchi (AR):

- Materiale inerte 15/30;
- Materiale inerte 20/40;
- Materiale inerte 0/70.

### **Art. 2 IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo posto a base di gara viene fissato nella somma di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) oltre IVA di legge, da intendersi comprensivo di tutti gli oneri connessi, compresi i costi di trasporto dai siti di partenza ai due cantieri di proprietà di CSAI spa. Gli oneri della sicurezza di natura interferenziale vengono quantificati in euro 0,00.

Detto importo, peraltro, calcolato tenendo conto della incidenza media delle prestazioni negli ultimi anni, non costituisce un importo garantito, ma solo un indicatore di spesa rispetto al quale sussiste un connaturale ambito di alea in capo all'operatore economico che concluderà l'accordo quadro. Si precisa, pertanto, che le quantità di materiale stimate per ogni tipologia e/o pezzatura, per entrambi i cantieri di destinazione, sono da considerarsi presunte, potendo subire variazioni in funzione delle esigenze gestionali dei due impianti

### **Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO**

La durata della fornitura è pari ad un anno decorrente dalla data di stipula dell'accordo quadro o dalla diversa data di inizio dell'esecuzione del servizio laddove precedente. Tale termine si prorogherà automaticamente per un ulteriore anno salvo disdetta da parte della Stazione Appaltante da notificare a mezzo pec con preavviso di tre mesi rispetto alla scadenza naturale.

### **Art. 4 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE**

A norma dell'art. 95, comma 4 lett. b) del D. Lgs 50/2016, il presente appalto sarà aggiudicato mediante il criterio del prezzo più basso, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate definite dal mercato.

Il prezzo complessivo offerto dal concorrente sarà ottenuto moltiplicando i prezzi unitari, da questo rimessi in riferimento ai singoli parametri costituenti l'elenco delle forniture poste a base di gara, per le quantità previste relativamente ai due cantieri nel periodo di vigenza dell'accordo quadro. Di seguito, si

riporta l'elenco delle forniture posto a base di gara con le quantità di approvvigionamento presunte per entrambi i cantieri:

MATERIALE	CASA ROTA	IL PERO
15/30	1700 t/anno	200 t/anno
20/40	800 t/anno	100 t/anno
0/70	2000 t/anno	100 t/anno

Si specifica che i prezzi unitari offerti dovranno essere comprensivi del trasporto del materiale presso i due siti di destinazione.

Le medesime previsioni di quantitativi, inoltre, devono essere considerate valide anche per l'eventuale anno di proroga dell'accordo.

#### **Art. 5 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO**

L'appalto consiste nella fornitura e nel trasporto, presso i due impianti di discarica di "Casa Rota" e di "Podere Il Pero", di materiale inerte da destinare alla nuova costruzione e alla manutenzione in fase di gestione delle strade bianche e piste di cantiere.

Nello specifico, il materiale inerte oggetto di fornitura dovrà essere costituito:

- Da materiale adeguato per sottofondo stradale di pezzatura variabile tra 0 e 70 mm;
- Da materiale idoneo per lo strato di finitura di pezzatura variabile tra 20 e 40 mm;
- Da materiale idoneo per lo strato di finitura di pezzature 15/30 mm.

L'inerte di pezzatura 0/70 dovrà essere costituito per la maggior parte, circa il 60%, da materiale di pezzatura grossolana variabile tra 40 e 70 mm e la restante percentuale da frazione più fine variabile tra 0 e 40 mm.

L'inerte per lo stato di finitura, invece, dovrà obbligatoriamente essere completamente privo di frazione fine o polveri.

#### **Art. 6 TERMINI DI CONSEGNA**

Le operazioni di consegna e di scarico di materiale nei cantieri potranno essere effettuate durante i seguenti orari:

- dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 per l'impianto di Casa Rota;
- da definire in ogni singolo ordinativo di fornitura per quanto concerne l'impianto di Podere il Pero.

La consegna del materiale, presso il cantiere stabilito, dovrà iniziare entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'ordine da contratto da parte di CSAI spa, nel quale saranno indicate la tipologia di materiale, le relative quantità richieste e il cantiere di destinazione.

La fornitura dovrà concludersi entro i cinque giorni successivi, tenendo conto che l'appaltatore dovrà garantire di poter far fronte ad approvvigionamenti giornalieri minimi di almeno 60 tonnellate.

I tempi di consegna dovranno essere rispettati in ogni caso, salvo se diversamente richiesto dal Responsabile del Procedimento per esigenze organizzative legate all'operatività del cantiere di destinazione.

#### **Art. 7 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E PRESCRIZIONI**

Tenuto conto che l'attività oggetto di appalto rientra tra quelle previste articolo 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, l'appaltatore dovrà risultare iscritto presso l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed

esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list). Competente a ricevere la richiesta di iscrizione è la Prefettura della provincia dove l'impresa ha posto la propria residenza o sede legale o, se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'articolo 2508 del Codice Civile, ovvero, se l'impresa è costituita all'estero e non ha una sede stabile nel territorio dello Stato, qualsiasi Prefettura nel cui elenco l'impresa intenda richiedere l'iscrizione.

È obbligo dell'appaltatore, prima della stipula dell'accordo quadro, fornire a CSAI spa tutte le certificazioni di legge relative ai materiali oggetto della fornitura e un test di cessione ai sensi della tabella 1/B dell'allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. È facoltà di CSAI spa non procedere alla stipula dell'accordo qualora i valori del test di cessione risultassero non idonei per l'utilizzo del materiale.

L'appaltatore, durante l'espletamento del servizio, è inoltre tenuto al rispetto di tutte le norme di sicurezza in fase di scarico all'interno del cantiere, del regolamento di accesso ai due impianti e di tutte le norme interne.

#### **Art. 8 PENALI**

Per la fornitura oggetto del presente capitolato si applicano le seguenti penalità:

- a) nel caso di ritardata consegna del materiale rispetto ai termini fissati verrà applicata, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo una penale pari a 150,00 €/giorno.

Un ritardo superiore a cinque giorni darà la possibilità a CSAI di risolvere di diritto il contratto per esclusiva responsabilità dell'appaltatore, nonché di procedere alla escussione della cauzione, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Si precisa che qualora la fornitura risultasse difforme da quanto richiesto, la consegna si intenderà come non avvenuta.

- b) per ogni altro inadempimento contrattuale verrà applicata una penale di euro 500,00.

Tanto le penali che i ritorsori delle spese e le esecuzioni in danno potranno, a scelta insindacabile della committente, essere decurtate dalla fideiussione e/o dai crediti pendenti dell'aggiudicatario. In caso di escussione della fideiussione è obbligo dell'aggiudicatario ristabilirla nell'importo originario entro sette giorni dall'escussione.

#### **Art. 9 GARANZIA PER DIFFORMITÀ E VIZI**

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire che i materiali consegnati alla Stazione Appaltante siano perfettamente conformi alle richieste presenti all'interno della lista delle forniture, nonché esenti da vizi e/o difetti di qualsiasi genere o comunque tali da renderli inadatti all'uso cui risultano essere destinati.

Si precisa che i materiali devono, per tutta la durata dell'appalto, rispettare i parametri previsti nella tabella 1/B dell'allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.

CSAI si riserva il diritto:

- di verificare gli eventuali trattamenti eseguiti sui singoli materiali oggetto di fornitura nel rispetto delle prescrizioni di legge, mediante accesso agli impianti di trattamento di inerti e/o cave di prestito del materiale dell'operatore aderente all'accordo quadro;
- di condurre analisi granulometriche e chimiche, con cadenza semestrale o diversa se opportuno, sui materiali oggetto della fornitura, allo scopo di verificarne la corrispondenza ai requisiti indicati all'art. 5 e alle analisi fornite in sede di stipula dell'accordo.

Per l'effetto, in presenza di qualsiasi vizio, difetto o non conformità lamentato o contestato dalla Stazione Appaltante, quest'ultima potrà esigere, a sua insindacabile scelta, l'eliminazione di detto vizio o difformità che dovrà avvenire a spese dell'Appaltatore, ovvero pretendere la riduzione del prezzo pattuito, salvo in ogni caso il risarcimento del danno per colpa imputabile all'Appaltatore medesimo. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto qualora le difformità o i vizi riscontrati, siano tali da rendere i materiali inerti del tutto inadatti alla loro destinazione.

#### **Art. 10 PAGAMENTO E TEMPI DI FATTURAZIONE**

I pagamenti verranno effettuati mediante Ri.Ba. o bonifico bancario a 60 giorni DFFM.

La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto, fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Resta inteso che la stazione appaltante non verrà considerata responsabile di ritardi nei pagamenti dovuti a fatto dell'Appaltatore, ivi comprese le inadempienze rispetto a quanto sopra, e tali ritardi non daranno titolo alla percezione di interessi o altro riconoscimento di sorta.

Per quanto attiene la liquidazione della fattura verrà applicata la disciplina relativa alla regolarità contributiva.

#### **Art. 11 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

In ottemperanza alla Legge n. 136/2010 l'aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara 716228588D attribuito dall'ANAC su richiesta della stazione appaltante.

L'aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'aggiudicatario si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità assoluta.

Laddove l'aggiudicatario sia a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto sia inserita un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

#### **Art. 12 CAUZIONE DEFINITIVA**

L'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito nella lettera di comunicazione degli esiti della gara, presentare una cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria, ai sensi e secondo quanto disposto dall'articolo 103 D.Lgs. 50/2016, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, fatta salva l'applicazione dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% o al 20% la garanzia fideiussoria è aumentata secondo quanto disposto al primo comma del citato art. 103.

La fideiussione bancaria o assicurativa deve contenere:

- la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività, e quindi l'impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dalla Società, a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 giorni dalla richiesta medesima.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla scadenza dell'Accordo.

#### **Art. 13 STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO**

Dopo che l'organo competente della Stazione Appaltante avrà aggiudicato in via definitiva, sarà richiesta all'aggiudicatario tutta la documentazione necessaria a riprova del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. L'Aggiudicazione diverrà efficace a seguito dell'esito positivo delle verifiche di legge.

Se l'affidatario non si presenta alla stipulazione nel termine fissato dalla stazione appaltante, e non concorrano giusti motivi da essere valutati dalla stazione appaltante per la stipula tardiva, questa ha la facoltà di dichiararlo decaduto dall'aggiudicazione, di incamerare la garanzia provvisoria e di procedere all'affidamento al concorrente risultante aggiudicatario a seguito dell'esclusione della prima offerta.

Le spese di stipulazione e registrazione del contratto di appalto saranno a carico dell'aggiudicatario, cui competono anche tutte le spese dipendenti dal medesimo, nessuna esclusa, ad eccezione dell'IVA.

CSAI si riserva il diritto di dare avvio all'esecuzione del contratto nei casi previsti dall'art. 32 co. 8 del D. Lgs 50/2016.

#### **Art. 14 SUBAPPALTO**

L'istituto del subappalto è regolato dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016; al riguardo si rileva che, costituendo la consegna dei materiali all'impianto un esplicito obbligo del fornitore, l'eventuale affidamento del trasporto ad un soggetto terzo costituisce subappalto regolamentato ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Ne consegue che qualora il concorrente voglia riservarsi la possibilità di affidare il trasporto ad un soggetto terzo dovrà indicarlo in sede di DGUE; tenuto conto che ad oggi il trasporto conto terzi è considerata un'attività maggiormente esposta alle infiltrazioni di tipo mafioso, il soggetto che svolgerà effettivamente il trasporto, ferma l'attuale normativa, dovrà essere iscritto alla WHITE LIST della Prefettura competente per territorio.

**Art. 15 OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE**

L'Affidatario dovrà ottemperare i seguenti obblighi:

- informare, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Toscana 8/2008, immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni derivanti da norme e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicataria anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto;
- dimostrare, a semplice richiesta della stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti;
- assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato;
- mantenere per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per l'esecuzione dello stesso ancorché derivanti da norme intervenute successivamente all'affidamento.

**Art. 16 MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

Le modifiche dei contratti di appalto in corso di validità dovranno essere autorizzate dal RUP. Tali modifiche sono consentite nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

**Art. 17 CESSIONE DEI CREDITI**

Le cessioni di crediti sono regolate secondo quanto disposto dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.

**Art. 18 IPOTESI DI RISOLUZIONE**

Ferma l'applicazione di quanto previsto dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016, costituiscono clausole risolutive espresse nell'esclusivo interesse di CSAI, con conseguente diritto per la stessa CSAI di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 cod. civ., le seguenti fattispecie:

- gravi inadempienze da parte dell'aggiudicatario agli obblighi in materia di lavoro, di regolarità contributiva ed assicurativa e di sicurezza sul lavoro;
- frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali o a qualunque obbligo normativo da parte dell'aggiudicatario;
- negligenza da parte dell'aggiudicatario nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs 50/2016;
- in caso di violazione delle norme sulla privacy da parte dell'aggiudicatario;
- in caso di violazione del codice etico;
- in caso di violazione della normativa anticorruzione;

- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzato da CSAI;
- in caso di perdita dell'iscrizione alle White List per sopraggiunta comunicazione e/o informazione antimafia interdittiva;
- in caso di ritardo nella fornitura superiore a cinque giorni;
- in caso di applicazione per n. 3 volte delle penali;
- in caso del ricorrere delle ipotesi espressamente previste al precedente articolo 6.

L'esecuzione in danno non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La risoluzione dà diritto a CSAI di escutere la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore, nonché di rivalersi su eventuali crediti della stessa Impresa, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del danno ulteriore.

#### **Art. 19 ELEZIONE DI DOMICILIO E SUA VARIAZIONE E VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE**

L'aggiudicatario ha l'obbligo di eleggere un domicilio legale per l'esecuzione del contratto. Tale domicilio (quello normale dell'Impresa o elettivo), sarà precisato nel contratto. Esso ha altresì l'obbligo di comunicare le variazioni del domicilio indicato in contratto. In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione del servizio dipendente dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno senz'altro a carico dell'aggiudicatario stesso. In caso di cambio di ragione sociale o di trasformazione della società, l'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni. La Committente si riserva la facoltà di proseguire nell'esecuzione del contratto.

#### **Art. 20 NORME DI RINVIO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Per quanto non espressamente previsto nel bando di gara, dal presente Capitolato e dalle disposizioni in tali atti richiamate, valgono le vigenti normative e regolamenti emanati in materia.

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole per la committente, parimenti prevarrà l'ipotesi più favorevole per la committente in caso di eventuali incongruenze o contraddittorietà tra i diversi atti di gara.

#### **Art. 21 RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI**

Il Committente e l'operatore economico garantiscono reciprocamente che i dati forniti per effetto del presente rapporto saranno trattati con la massima riservatezza e nel pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

E' fatto assoluto divieto al concorrente di divulgare a terzi, o di impiegare per fini diversi dalla partecipazione alla presente gara di appalto, dati, informazioni, notizie e documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante la partecipazione alla presente gara di appalto o, comunque, in relazione ad essa.

L'Aggiudicatario ed il proprio personale incaricato saranno tenuti, durante l'esecuzione del contratto, al pieno rispetto ed alla riservatezza dei dati e delle informazioni di cui verranno in possesso. A tal proposito ed in relazione alle specifiche competenze ad esso attribuite dal contratto, l'Aggiudicatario potrà essere nominato, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per conto del committente, ovvero potrà essere richiesto allo stesso il rilascio di una dichiarazione di riservatezza.

E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di divulgare a terzi, o di impiegare per fini diversi dall'esecuzione dell'appalto, dati, informazioni, notizie e documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del contratto o, comunque, in relazione ad esso.

L'Aggiudicatario del servizio dovrà impegnarsi formalmente a fornire istruzioni al proprio personale e ai propri collaboratori affinché tutti i dati personali e soprattutto identificativi ed anagrafici, contabili, fiscali e amministrativi, patrimoniali, commerciali e informatici, nonché giudiziari, finanziari, statistici e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza per effetto dello svolgimento del contratto, vengano considerati riservati e come tali trattati.

L'Aggiudicatario sarà obbligato a consegnare al Committente e/o distruggere, al termine del contratto, tutte le copie di dati o informazioni gestiti e trattati nell'ambito del contratto fino ad allora resi.

La violazione degli obblighi di riservatezza da parte dell'Aggiudicatario sarà causa di risoluzione del contratto di appalto, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del presente capitolato.

#### **Art. 22 MANLEVA**

Il concorrente si obbliga espressamente a manlevare il Committente da ogni responsabilità alla quale quest'ultimo dovesse andare incontro in relazione a qualsivoglia trattamento dei dati, acquisiti durante la partecipazione alla presente gara di appalto, effettuato in violazione del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Conseguentemente, il concorrente assume a proprio carico l'obbligo di risarcire ogni e qualsivoglia danno subito dal Committente ed in generale da terzi, in relazione a quanto sopra derivante da fatto illecito dell'operatore economico, anche in caso di colpa grave del medesimo.

#### **Art. 23 FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi eventuale controversia è esclusa la clausola arbitrare. Tutte le controversie saranno deferite alla cognizione della Competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente in via esclusiva è quello di Arezzo.

Terranuova Bracciolini, 01/08/2017

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Nadia Pasquini